

REGOLAMENTO COMMISSIONE ARBITRI

Art. 1 Natura e funzione

Art. 2 Sedi

Art. 3 Organi, Commissioni e uffici

Art. 4 Presidente Commissione Arbitri

Art. 5 Commissione Nazionale Arbitri

Art. 6 Commissari Regionali

Art. 7 Sezioni

Art. 8 Organi di disciplina

Art. 9 Commissione di Disciplina

Art. 10 Procedura e provvedimenti

Art. 10/bis Commissione Disciplinare d'Appello

Art. 11 La Scuola Arbitrale

Art. 12 Ufficio Amministrativo

Art.13 Segreteria

Art. 14 Assunzione della qualifica

Art. 15 Requisiti

Art. 16 Attribuzione della categoria

Art. 17 Cancellazione dall'Albo

Art. 18 Perdita della categoria a richiesta

Art. 19 Mancato esercizio

Art. 20 Cancellazione per mancato pagamento della quota federale

Art. 21 Cancellazione per radiazione

Art. 22 Reiscrizione

Art. 23 Quadri Operativi

Art. 24 Diritti

Art. 25 Doveri

Art. 26 Limiti all'esercizio professionale

Art. 27 Corsi di aggiornamento professionale

Art. 28 Esami

Art. 29 Commissione esaminatrice

Art. 30 Categorie professionali

Art. 31 Arbitro Nazionale

Art. 32 Arbitro Internazionale

Art. 33 Arbitro Territoriale

Art. 34 Designazione dell'Arbitro

Art. 35 Domanda di passaggio di Categoria

Art. 36 Requisiti per il passaggio di categoria

Art. 37 Incompatibilità

Art. 38 Corsi di preparazione

Art. 39 Partecipazione ai corsi

Art. 40 Durata dei corsi

Art. 41 Esame di ammissione

Art. 42 Commissione d'esame

Art. 43 Esito dell'esame

Art. 44 Esercizio della pratica

COMMISSIONE ARBITRI

(Art.1) NATURA E FUNZIONE

Alla Commissione Arbitri sono demandati con autonomia operativa l'organizzazione, il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'impiego degli Arbitri della Federazione Italiana Calcio Balilla.

Tutte le gare organizzate direttamente dalla Federazione Italiana Calcio Balilla, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, da enti pubblici e privati con il patrocinio della F.I.C.B., devono essere dirette da arbitri autorizzati e riconosciuti dalla F.I.C.B.

Il rispetto della previsione del comma precedente è requisito essenziale per l'omologazione da parte della F.I.C.B. dei risultati e delle classifiche delle gare e per l'attribuzione dei punteggi.

Tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche ed i tesserati sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza delle disposizioni di cui innanzi.

(Art.2) SEDI

La Commissione Arbitri ha sede presso il Centro Federale F.I.C.B., e si avvale altresì, per quanto logisticamente compatibile con la sua autonomia operativa, dei mezzi e delle strutture periferiche della F.I.C.B.(regionali e provinciali).

(Art.3) ORGANI, COMMISSIONI E UFFICI

La Commissione Arbitri realizza le proprie finalità istituzionali mediante Organi e Commissioni e Uffici:

Organi Direttivi Centrali:

- Il Presidente della Commissione Arbitri;
- La Commissione Nazionali Arbitri.

Organi Direttivi Periferici:

- I Commissari regionali;
- Le Sezioni regionali.

Organi di disciplina:

- La Commissione di Disciplina;
- La Commissione Disciplinare d'Appello.

Organo di formazione Arbitrale:

- La Scuola Arbitrale.

Ufficio Amministrativo:

- La Segreteria.
-

(Art. 4) PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI

Il Presidente, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta la commissione arbitri a tutti gli effetti e dura in carica un quadriennio olimpico.

Egli adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo e tecnico e non specificatamente devoluti dal presente regolamento ad altri Organi.

Il Presidente della Commissione Arbitri :

- a) Provvede alle nomine di sua competenza previste dal presente regolamento e non attribuite ad altri Organi;**
 - b) Presiede la Commissione Nazionale che convoca di sua iniziativa predisponendo l'O.d.G. dei lavori;**
 - c) Vigila e controlla tutta l'organizzazione della Commissione Arbitri e ne è responsabile nei confronti della Federazione Italiana Calcio Balilla.**
 - d) Provvede alla designazione degli altri arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi nazionali ed interregionali dei Campionati Italiani; designa inoltre gli Arbitri per i Tornei internazionali e per le gare e manifestazioni a carattere nazionale e regionale in genere e potrà tener conto delle eventuali indicazioni fornite dagli Enti Organizzatori. Tutte le designazioni dovranno salvaguardare il criterio di una corretta rotazione degli arbitri onde consentire a tutti le maggiori possibilità d'esercizio della pratica professionale e garantire il maggiore equilibrio nella distribuzione delle stesse;**
 - e) Trasmette alla Commissione di Disciplina della Commissione Arbitri tutti gli atti e documenti relativi alle azioni disciplinari;**
-

(Art.5) COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRI

La Commissione è composta:

- Dal Presidente della Commissione Arbitri;**
- Da quattro componenti, nominati dal Consiglio Federale su proposta del presidente della commissione arbitri, scelti preferibilmente tra gli Arbitri Nazionali e gli Arbitri Internazionali, che durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere revocati.**

La Commissione Arbitri si riunisce almeno quattro volte nella stagione sportiva.

La Commissione Nazionale Arbitri:

- a) controlla l'attività della Commissione Arbitri in tutte le sue manifestazioni;**
- b) attende all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla F.I.C.B.;**
- c) nomina i componenti della Commissione esaminatrice per il passaggio di categoria;**
- d) provvede all'inquadramento degli arbitri ed all'assegnazione della categoria;**
- e) propone al Consiglio Federale che la delibera, la sospensione e cancellazione degli iscritti dall'Albo e le richieste di reinscrizione;**
- f) organizza i corsi di aggiornamento professionale e gli esami per il passaggio di categoria;**
- g) cura, in conformità di quanto disposto dalla F.I.C.B. l'aggiornamento e l'interpretazione delle regole del gioco e provvede alla loro diffusione;**
- h) convoca le riunioni organizzative dei Commissari Regionali;**
- i) propone al Consiglio Federale le quote associative che potranno essere differenziate secondo le categorie;**

- j) determina annualmente i rimborsi spese per le direzioni arbitrali che dovranno essere ratificati dal Consiglio Federale

La Commissione Nazionale Arbitri delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni della Commissione Nazionale Arbitri partecipa il Segretario che provvede alla redazione del verbale che deve essere trasmesso in copia alla Presidenza Federale.

(Art.6)

COMMISARI REGIONALI

I Commissari Regionali sono designati e nominati dalla Commissione Nazionale, su proposta del Presidente della commissione arbitri, nel corso della prima riunione della Commissione stessa.

La nomina è revocabile dalla Commissione Nazionale.

I commissari Regionali hanno in particolare il compito di:

- a) provvedere alla designazione ed al controllo dell'Arbitro chiamato a dirigere tutte le fasi, regionali e locali dei Campionati Italiani nonché i tornei e le manifestazioni a carattere provinciale e potrà tener conto delle eventuali indicazioni fornite dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzatrici.
 - b) vigilare sulla condotta e sul comportamento degli arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi regionali e locali dei Campionati Italiani nonché i tornei regionali e provinciali e le gare e le manifestazioni a carattere regionale, provinciale o che, comunque, operino nella regione di loro competenza;
 - c) riferire con relazione trimestrale al Presidente della Commissione Arbitri sull'andamento dell'attività arbitrale e rappresentare le eventuali problematiche e necessità della categoria;
 - d) riferire con comunicazione immediata, da effettuarsi nelle 48 ore dal fatto o dalla conoscenza dello stesso, al Presidente del Commissione Arbitri, qualsiasi questione che comporti implicazioni di natura disciplinare per gli arbitri del territorio di sua competenza, e trasmettere copia del Regolamento Particolare e l'Omologazione Gara compilata in ogni sua parte, entrambi firmati dall'arbitro.
-

(Art.7)

SEZIONI

In ogni regione è costituita una Sezione della Commissione Arbitri alla quale devono far riferimento gli arbitri della regione di residenza.

Il Commissario Regionale, presiede la Sezione e gli competono le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare, dirigere e controllare tutta l'attività sezionale;
- b) convocare e presiedere le riunioni degli arbitri e dei direttori della regione di sua competenza;
- c) curare il rapporto assicurativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;
- d) realizzare il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria e dei direttori;

(Art.10/bis)

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Avverso i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, alla Commissione Disciplinare d'Appello che giudicherà insindacabilmente, senza formalità, con provvedimento definitivo.

La Commissione Disciplinare d'Appello è composta dal Presidente e da due componenti effettivi ed uno supplente, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Commissione Arbitri.

La Commissione dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati.

(Art. 11)

LA SCUOLA ARBITRALE

La Scuola Arbitrale, provvede seguendo le indicazioni della Commissione Nazionale:

- a) al perfezionamento ed all'ottimizzazione della formazione tecnica degli arbitri e dei direttori;
- b) allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico inerente a quanto oggetto dell'attività della Scuola Arbitrale;
- c) alla divulgazione del materiale didattico.

La Scuola Arbitrale è retta da un Direttore che dura in carica un quadriennio olimpico ed è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Commissione Arbitri e può essere revocato.

(Art.12)

UFFICIO AMMINISTRATIVO

E' ufficio amministrativo la Segreteria della Commissione Arbitri nel centro federale F.I.C.B..

(Art.13)

SEGRETERIA

La Segreteria è l'ufficio istituito presso il Centro Federale per dare esecuzione alle delibere ed alle disposizioni degli Organi Centrali. Cura ogni attività amministrativa ed assicura la tenuta degli atti, compresa la redazione dei verbali della Commissione Nazionale.

La Segreteria è retta da un Segretario, scelto tra il personale dipendente della F.I.C.B. che ne coordina l'attività e può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Segretari onorari.

Il Segretario ed i Vice Segretari sono nominati dal Presidente della Commissione Arbitri e durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere revocati. Le nomine e le revoche devono essere ratificate dal Consiglio Federale.

(Art.14)

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica di arbitro si assume con l'iscrizione all'Albo a seguito di delibera del Consiglio Federale.

Gli Arbitri saranno iscritti in un Albo con numero d'ordine progressivo suddivisi nelle varie categorie di competenza.

L'Albo è custodito presso la Segreteria della Commissione Arbitri ed è tenuto sotto il controllo del Presidente della Commissione Arbitri, è pubblico e può essere consultato dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate.

Il cambio di categoria e l'attribuzione di qualifica non modificano il numero di iscrizioni che rimarrà assegnato per tutta la durata dell'iscrizione stessa.

Gli elenchi degli Arbitri saranno inviati ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Segreteria della Commissione Arbitri ai Presidenti e Delegati Regionali, ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e saranno pubblicati sulla Rivista "Play Machine" organo ufficiale F.I.C.B.

(Art.15)

REQUISITI

Possono ottenere le categorie previste dal presente regolamento coloro che abbiano almeno 18 anni, abbiano superato gli esami specifici e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani o se stranieri, tesserati alla F.I.C.B. da almeno un quadriennio, e residenti in Italia. Tale termine può essere derogato nel caso di arbitro di altra Federazione. Purché con i requisiti del precedente capoverso;
- b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso;
- c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.C.B., del C.O.N.I o di altre Federazioni sportive.
- d) non abbiano procedimenti disciplinari in corso o carichi pendenti;
- e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a),b) e c) del comma precedente comporta l'immediata e definitiva perdita della categoria.

Nell'ipotesi prevista dalla lettera e), l'iscritto rimarrà sospeso per il periodo di durata dell'eventuale sanzioni che comporti la sospensione, salvo il caso previsto dalla lettera c).

Gli Arbitri di una Federazione straniera possono essere designati, per la direzione di gare della F.I.C.B., dal Presidente della Commissione Arbitri previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza.

(Art.16)

ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA

Le richieste di partecipazione al corso di Arbitro sono:

- a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;
- b) parere del Commissario Regionale di competenza;
- c) certificazione rilasciata dalla Segreteria della Commissione Arbitri di aver superato con profitto l'esame di ammissione;

- d) **tassa di partecipazione di 300 € che comprende un corso di due giorni, esame e divisa ufficiale con iscrizione all'Albo di categoria**
-

(Art.17)

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo con la conseguente perdita della categoria è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria della Commissione Arbitri, a seguito di:

- a) richiesta dell'iscritto;**
- b) mancato esercizio dell'attività;**
- c) mancato pagamento della quota federale;**
- d) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

A tutti gli effetti la cancellazione diviene efficace dalla data di delibera del Consiglio Federale, ad eccezione del caso previsto dalla lettera a), in cui diviene efficace dalla data del ricevimento della richiesta da parte della Segreteria della Commissione Arbitri.

Della cancellazione dall'Albo e della perdita di categoria deve essere data notizia all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

(Art.18)

PERDITA DELLA CATEGORIA A RICHIESTA

Ciascun iscritto può richiedere la cancellazione dall'Albo Arbitri inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione Arbitri; la richiesta inviata oltre il termine del 30 settembre non esonera dal pagamento della quota federale per l'anno successivo.

(Art.19)

MANCATO ESERCIZIO

Un Arbitro inserito nei quadri operativi, qualunque sia la categoria di appartenenza, che per un periodo di due anni ha svolto una sufficiente attività arbitrale, a giudizio della Commissione Nazionale Arbitri, anche se ha partecipato ai corsi di aggiornamento professionale, verrà cancellato dall'Albo.

L'esercizio dell'attività è comprovato dalla trasmissione alla Segreteria della Commissione Arbitri del curriculum arbitrale.

E' considerato mancato esercizio dell'attività l'aver per tre volte, anche non consecutive, declinato l'accettazione di una designazione arbitrale, salvo legittimo impedimento adeguatamente documentato.

(Art.20) CANCELLAZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA FEDERALE

Il mancato pagamento della quota federale entro i termini previsti equivale al mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo e comporta la cancellazione dello stesso.

(Art.21) CANCELLAZIONE PER RADIAZIONE

La radiazione comminata dai competenti organi della F.I.C.B. comporta non solo la perdita della categoria con conseguente cancellazione dall'Albo ma anche la revoca dell'eventuale qualifica.

(Art.22) REISCRIZIONE

La reinscrizione all'Albo Arbitri richiesta da chi ne sia stato cancellato, salvo il caso previsto dal precedente articolo che ne inibisce la possibilità, viene deliberata dalla Commissione Nazionale.

Per la reinscrizione devono sussistere i requisiti richiesti dal presente regolamento.

L'accettazione della domanda comporta l'ammissione dell'esame innanzi alla Commissione esaminatrice che, in caso di esito favorevole, dovrà indicare la categoria con cui il candidato dovrà essere iscritto all'Albo categoria che potrà essere anche di grado inferiore a quella precedentemente rivestita.

Nel caso che la Commissione esaminatrice dichiarasse la inidoneità il candidato potrà richiedere di essere sottoposto a nuovo esame, trascorso un periodo non inferiore a sei mesi.

(Art.23) QUADRI OPERATIVI

L'appartenenza dell'arbitro ad una delle categorie di seguito indicate ha carattere temporaneo dipendente dalla permanenza dello stesso nei quadri operativi o dal compimento del 65° anno di età.

La Commissione Nazionale attualmente entro il 30 novembre, procederà alla revisione dei quadri operativi, provvedendo alla compilazione degli elenchi degli arbitri che potranno esercitare l'attività l'anno successivo.

La Commissione Nazionale può deliberare la sospensione temporanea dei quadri operativi di un arbitro per ragioni tecniche o per ragioni legate allo stato di salute dell'iscritto. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. In caso di necessità il provvedimento può essere assunto dal Presidente della Commissione Arbitri e portato a ratifica della Commissione Nazionale alla prima seduta utile.

Le regioni tecniche possono anche essere desunte dalla relazione degli organi tecnici e degli organi di vigilanza, e disciplinare della Commissione Arbitri o della mancata partecipazione sia ai corsi di aggiornamento professionale, sia alle riunioni indette dagli organi della Commissione Arbitri.

La comunicazione dell'esclusione deve essere inviata all'interessato entro 48 ore dall'assunzione del provvedimento a cura della segreteria della Commissione Arbitri

a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'interessato potrà, entro 5 giorni dalla comunicazione proporre reclamo al Consiglio Federale che deciderà a suo insindacabile giudizio.

Al compimento del 65° anno di età l'iscritto che volesse continuare l'attività potrà esercitarla, mantenendo la qualifica e la categoria acquistata, limitatamente all'ambito operativo dell'arbitro provinciale.

La cancellazione dai quadri operativi per raggiunti limiti d'età non inibisce la nomina dell'interessato a componente delle varie commissioni tecniche o disciplinari previste dal presente regolamento e dagli altri regolamento federali.

(Art.24)

DIRITTI

Gli Arbitri hanno diritto alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si rende necessaria da parte della F.I.C.B. in tutte le sue componenti.

Agli arbitri competono per le loro presentazioni professionali rimborsi spese a carico delle strutture presso cui vengono designati per svolgere la loro attività.

I rimborsi spese sono fissati annualmente dalla Commissione Nazionale e ratificati dal Consiglio Federale.

Le tariffe vengono pubblicate mediante deposito presso la Segreteria della Commissione Arbitri e copia delle stesse viene inviata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche;

La deroga al rispetto delle tariffe costituisce infrazione disciplinare;

Per la divulgazione e la promozione del calcio balilla gli arbitri potranno prestare la loro opera gratuitamente nel caso in cui intervengono particolari ragioni di interesse sociale e culturale. In tali ipotesi dovranno ottenere preventivamente specifica autorizzazione dal Presidente della Commissione Arbitri.

(Art.25)

DOVERI

Gli arbitri devono svolgere la loro attività unicamente in manifestazioni organizzate o patrocinate dalla F.I.C.B..

Gli arbitri sono tenuti a:

- a) osservare lo statuto della F.I.C.B., il presente regolamento ed ogni altra norma a disposizione emanata dalla Federazione o dalla Commissione Arbitri;
- b) mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono sia allo svolgimento dell'attività arbitraggio e direzione di una gara che deve essere sempre ispirata ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza e della massima professionalità sia nei comportamenti nei confronti dei partecipanti alle gare, dei colleghi, della Federazione e dei suoi Organi;
- c) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale, l'Omologazione Gara e il Regolamento Particolare;
- d) dirigere gare, partecipare ai raduni o incontri tecnici per i quali vengono designati o convocati Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;

- e) versa le quote associative entro il giorno 30 gennaio alla Segreteria della F.I.C.B. che provvederà ad inviare, entro il giorno 31 marzo, la tessera federale comprovante le regolarità del tesseramento;
- f) curare sotto la loro personale responsabilità che le manifestazioni nelle quali svolgono la loro attività siano organizzate e gestite secondo le regole e le normative dalla F.I.C.B.;
- g) controllare che tutti i partecipanti alle gare siano iscritti alla F.I.C.B.;
- h) curare che siano trasmessi i risultati e le classifiche alla Segreteria della F.I.C.B. per la pubblicazione e l'attribuzione dei punteggi a coloro che ne avranno acquisito il diritto;
- i) trasmettere alla Segreteria della F.I.C.B. ed alla Commissione Nazionale i referti e le relazioni di gara;
- j) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale ed alle riunioni indette dai Commissari Regionali e dagli altri Organi della F.I.C.B.
- k) portare, in maniera visibile, durante l'intero arco della gara, la tessera di arbitro;
- l) indossare la divisa federale;
- m) informare, anche solo verbalmente, la parte interessata qualora intendono denunciare fatti disciplinarmente rilevanti, pur in mancanza di espressa denunce di parte.

(Art.26)

LIMITE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Gli arbitri non possono svolgere alcuna attività di arbitraggio, in qualunque modo applicata al di fuori o in contrasto con le previsioni del presente regolamento, salvo deroghe espressamente rilasciato per iscritto dal Presidente della Commissione Arbitri.

La deroga può essere concessa solamente nel caso in cui un ente, senza rapporti con la F.I.C.B. intenda organizzare una manifestazione a scopo di beneficenza o per particolari ragioni di carattere divulgativo, sociale e culturale.

Gli arbitri ed i Commissari che dirigono manifestazioni non ufficiali della F.I.C.B., attenendo l'infrazione alla mancata osservanza di regolamenti, vengono deferiti agli Organi di Giustizia Sportiva Federale.

(Art. 27)

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Vengono organizzati periodicamente dalla Commissione Nazionale, con cadenza almeno annuale, corsi aggiornamento professionale, propedeutici sia per la conferma dei quadri operativi che per il passaggio di categoria.

I corsi per Arbitri Nazionali, Internazionali e Territoriali, hanno carattere nazionale.

Gli argomenti, le materie e le modalità di svolgimento dei corsi verranno stabiliti dalla Commissione Nazionale; il tutto sarà comunicato con apposita circolare, una a tutte le altre notizie utili, agli aventi diritto.

Gli arbitri che rivestono cariche o incarichi federali o cariche societarie, incompatibili con l'attività arbitrale, sono esentati dal partecipare ai corsi di aggiornamento professionale. Al momento della cessazione della carica impeditiva, gli stessi, se non hanno partecipato ai corsi, prima di essere reinseriti nei quadri

operativi, dovranno sostenere un colloquio con tre membri della Commissione Nazionale Arbitri, designati dal Presidente della Commissione Arbitri. Questi ultimi dovranno attestare l' idoneità dell'arbitro a riprendere l'attività.

(Art.28)

ESAMI

Il Presidente della Commissione Arbitri invierà, a mezzo della Segreteria, tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l'indicazione delle sedi, delle date, dei termini e delle modalità delle sedute per lo svolgimento degli esami per il passaggio di categoria.

Le sedute degli esami per il passaggio di categoria avranno carattere nazionale e saranno tenute in una unica sede.

Gli esami saranno articolati su prove orali, scritte e pratiche e verteranno sulla conoscenza del gioco, sia in fasi di licitazione di gioco sul tavolo, sul codice di gara, sulle leggi e regolamenti federali, sulla competenza direzionale di sala e sulla deontologia.

La Commissione Esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell'esito delle prove d'esame; i candidati non ritenuti idonei potranno ripetere l'esame dopo un periodo di un anno, che può essere ridotto, su richiesta dell'interessato, a sei mesi dalla Commissione Nazionale a suo insindacabile giudizio.

(Art.29)

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è designata alla Commissione Nazionale ed è composta dal Presidente della Commissione Arbitri che la presiede, da due a quattro arbitri scelti preferibilmente tra gli Arbitri Nazionali o Internazionali. In caso di impedimento del Presidente della Commissione Arbitri, questi designerà un suo sostituto da scegliersi tra i Commissari e designerà, altresì, il Presidente della Commissione. In caso di necessità la Commissione Nazionale potrà nominare una o più sottocommissioni.

(Art.30)

CATEGORIE PROFESSIONALI

Gli arbitri a seconda della preparazione e della competenza professionale, si distinguono in:

- a) Arbitro Nazionale;
- b) Arbitro Internazionale;
- c) Arbitro Territoriale;

Le categorie di cui innanzi vengono attribuite dalla Commissione Nazionale e ratificate dal Consiglio Federale.

L'abilitazione e la categoria professionale saranno comprovate da un diploma rilasciato dalla F.I.C.B. controfirmato dal Presidente Federale e dal Presidente della Commissione Arbitri e decorreranno dalla data di attribuzione da parte della Commissione Nazionale.

(Art.31)

ARBITRO NAZIONALE

La categoria di Arbitro Nazionale viene attribuita dalla Commissione Nazionale a coloro che abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione Esaminatrice e può essere assegnata solo agli Arbitri Territoriali.

L'Arbitro Nazionale può assumere direttamente la responsabilità della direzione dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere nazionale, regionale e provinciale e può coadiuvare l'Arbitro Internazionale nelle competizioni Internazionali.

(Art.32)

ARBITRO INTERNAZIONALE

L'Arbitro Internazionale ha gli stessi requisiti di quello Nazionale, ma con la conoscenza della lingua inglese. Può dirigere tutte le gare organizzate dalla F.I.C.B. e dalla I.T.S.F..

(Art.33)

ARBITRO TERRITORIALE

La categoria di Arbitro Territoriale viene attribuita dalla Commissione Nazionale a coloro che abbiano esperito con diligenza la pratica professionale e che abbiano superato con esito favorevole lo specifico esame davanti alla Commissione Esaminatrice.

L'Arbitro Territoriale può assumere direttamente la responsabilità della direzione delle fasi provinciali dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere provinciale e cittadino nell'ambito della propria provincia di residenza e può coadiuvare l'Arbitro Nazionale nelle sue funzioni.

(Art.34)

DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO

Per ogni manifestazione o Campionato Italiano, il Presidente della Commissione Arbitri o il Commissario regionale, sulla base delle rispettive competenze, indicherà l'arbitro che assumerà direttamente la direzione della competizione; egli è il responsabile unico di tutto quanto attiene l'arbitraggio delle gare ed in particolare deve:

- a) Assegnare i vari compiti ai propri assistenti e collaboratori, stabilendo all'occorrenza i vari turni di servizio;
- b) Sorvegliare e dirigere l'arbitraggio dei coadiutori curando che lo stesso sia sempre in modo ottimale ed adeguato allo scopo per cui è realizzato;
- c) Redigere una relazione sull'andamento della gare evidenziando i fatti che hanno chiesto l'intervento dell'arbitro dettagliando quelli che possono avere un seguito sotto il profilo tecnico e disciplinare, allegando le eventuali relazioni avute dai propri coadiutori ed assistenti, nonché tutti i documenti

relativi ad eventuali segnalazioni, reclami, etc., ed allegando inoltre la scheda con i nominativi dei partecipanti;

- d) Redigere un rapporto sull'operato dei propri coadiutori, assistenti e collaboratori e sul grado di preparazione tecnico- professionale degli stessi, suggerendo, se del caso, eventuali iniziative che potrebbero migliorarne lo standard, ed indicandone in ogni caso le attitudini;
- e) Controllare la corretta compilazione dell'elenco iscritti e dei risultati, con particolare riferimento all'indicazione in quest'ultimi dei nominativi dei giocatori e della posizione ai tavoli;
- f) Controllare l'esatta compilazione delle classifiche.

Eventuali altri arbitri designati per la medesima competizione saranno coadiutori dell'arbitro convocato.

(Art.35)

DOMANDA DI PASSAGGIO DI CATEGORIA

Le domande per il passaggio alla categoria superiore devono essere presentate alla Segreteria della Commissione Arbitri almeno 30 giorni prima delle date fissate per gli esami ed essere corredate da:

- a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;
 - b) certificazione di aver partecipato con profitto ai corsi di preparazione professionale;
 - c) curriculum personale con indicazione dell'attività svolta, in particolare nell'ambito dei Campionati Italiani
-

(Art.36)

REQUISITI PER IL PASSAGGIO DI CATEGORIA

Per poter presentare la domanda di ammissione all'esame per la qualifica di Arbitro Internazionale e Nazionale, l'interessato dovrà dimostrare di aver diretto un congruo numero di gare quale Arbitro Territoriale. La congruità sarà valutata ad insindacabile giudizio della Commissione Nazionale.

(Art. 37)

INCOMPATIBILITA'

La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con altro incarico ove espressamente previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.C.B..

Per la durata della causa di incompatibilità l'Arbitro manterrà la qualifica e/o la categoria ma non potrà svolgere alcuna attività arbitrale ed è esentato dal versamento della quota federale.

(Art.38)

CORSI DI PREPARAZIONE

I corsi di preparazione professionale che consentono l'ammissione all'esame per la categoria arbitri sono indetti dalla Commissione Nazionale, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Commissario regionale, per il numero di posti da ricoprire.

(Art.39)

PARTECIPAZIONE AI CORSI

La partecipazione ai corsi è obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame e deve essere documentata da una certificazione di frequenza con profitto rilasciato dal fiduciario insegnante.

(Art.40)

DURATA DEI CORSI

Ogni corso avrà durata di 2 giorni e dovrà essere organizzato professionalmente in sedute di 2 ore ciascuna. Il fiduciario insegnante dovrà utilizzare il materiale didattico appositamente predisposto dalla Direzione Arbitrale.

La partecipazione al corso è subordinato al pagamento di una quota di iscrizione determinata attualmente dalla Commissione Nazionale.

Al fiduciario insegnante compete un compenso determinato dalla Commissione Nazionale.

(Art.41)

ESAME DI AMMISSIONE

Al termine del corso e in possesso della certificazione, l'aspirante arbitro può sostenere l'esame per l'attribuzione delle categorie che può essere Territoriale, Nazionale, Internazionale.

La seduta di esame sarà tenuta dopo il termine del corso di preparazione, presso la sede indicata alla Commissione Nazionale, e verterà su tre prove, una scritta, una orale ed una pratica.

(Art.42)

COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'Esame sarà formata da tre membri:

- a) Il Fiduciario insegnante che ha tenuto il corso di preparazione;**

- b) Il Commissario Regionale, o, in caso d'impedimento, da un sostituto designato dal Presidente della Commissione Arbitri;
 - c) Un Componente indicato dal Presidente della Commissione Arbitri e scelto dai componenti della Commissione Nazionale o tra gli Arbitri con la qualifica non inferiore a quella di Arbitro Nazionale
-

(Art.43)

ESITO DELL'ESAME

La Commissione, al termine dell'esame, provvederà a stilare una graduatoria di merito dei candidati in base ai risultati delle prove degli stessi sostenute.

La categoria arbitro verrà assegnata per i posti necessari da ricoprire a cominciare dal primo in graduatoria ed attribuita dalla Commissione Nazionale.

(Art.43)

ESERCIZIO DELLA PRATICA

Il direttore potrà svolgere la sua attività solo nell'ambito societario di un Affiliato competente e potrà essere responsabile unicamente dei tornei territoriali. L'aspirante arbitro può assistere l'Arbitro durante lo svolgimento dei tornei provinciali e può fungere, previa autorizzazioni del Presidente della Commissione Arbitri, quale uditore nei tornei nazionali e del commissario regionale competente nella manifestazione a carattere regionale ed interregionale e nelle fasi equivalenti dei Campionati e delle gare della F.I.C.B.

L'attività dell'aspirante è gratuita. Sarà retribuita solo nel caso in cui sostituisca, per cause di necessità o forza maggiore un arbitro designato dalla Commissione Nazionale.

La responsabilità della direzione della gara potrà essere affidata all'aspirante arbitro in mancanza o indisponibilità di un arbitro della provincia di pertinenza.
